
L'ordine degli eletti è vincolato ai risultati della seconda votazione

Liste cda/2

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 28 MARZO 2024 | Angelo Busani

Liste cda/2

Già si è osservato che, se la lista del Cda uscente risulta essere quella che - al netto di altre liste presentate - consegue il maggior numero di voti, l'assemblea deve procedere a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato elencato nella lista del Cda uscente. All'esito di questa seconda votazione, i candidati vengono dunque ordinati in base al numero di preferenze ottenute da ciascuno di essi, dal più votato al meno votato. Risultano, quindi, eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in relazione ai seggi da assegnare nel nuovo board. In caso di parità di voti tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i candidati stessi sono stati elencati nella lista del Cda uscente.

Pertanto, qualora la lista del Cda uscente risulti prima classificata tra quelle presentate all'assemblea dei soci, la selezione degli eletti spettanti a questa lista avviene con questa seconda votazione, effettuata candidato per candidato, la quale consente di fissare un ordine di elezione in base al numero delle preferenze ricevute dal singolo candidato e non in base alla posizione del candidato nell'elenco contenuto nella lista di cui fa parte. Si tratta evidentemente di un meccanismo finalizzato a superare le criticità che deriverebbero dalla combinazione tra il sistema del voto di lista e il fatto che vengano messe ai voti liste "bloccate", vale a dire la criticità conseguente al fatto che i soci sarebbero chiamati a votare la lista da essi preferita nel suo complesso, senza poter esprimere una preferenza individuale sul singolo candidato (con la conseguenza che risulterebbero eletti - a seconda dei voti conseguiti dalla lista - i candidati che abbiano le posizioni più elevate nell'ambito della lista in cui sono elencati).

L'espressione del voto sul singolo candidato (dopo aver espresso il voto sulle liste) consente invece un giudizio dei soci sulla figura di ogni persona elencata nella lista vittoriosa e consente di scegliere i candidati maggiormente graditi nell'ambito della lista più votata. Questa regola del secondo voto sul singolo candidato, quando è la lista del Cda a vincere le elezioni, pone però una serie di notevoli problemi interpretativi che non sono risolti dal legislatore.

La prima questione che si pone è se, alla votazione individuale, possa partecipare solo chi abbia già votato per la lista del Cda o possano votare indistintamente tutti i soci che partecipano all'assemblea. Il tenore letterale della normativa in questione, esprimendosi nel senso che l'assemblea procede a un'ulteriore votazione, sembrerebbe, a prima vista, indicare che la legittimazione a esprimere il voto individuale spetti a tutti i soci. In effetti, questa pare essere un'interpretazione non convincente: infatti, se si permettesse

ai soci che hanno votato per una lista di minoranza, di partecipare al voto sui singoli candidati elencati nella lista vittoriosa proposta dal Cda uscente, si avrebbe, di fatto, una situazione di duplicazione del voto di costoro, in quanto essi inciderebbero sui nominativi di chi viene eletto essendo stati elencati nella lista di maggioranza. Sembra quindi più plausibile interpretare la normativa in questione nel senso di ritenere legittimati a partecipare alla seconda votazione solo i soci che, nella prima votazione, abbiano votato per la lista del Cda uscente.

Un altro tema, sempre connesso all'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla seconda votazione sui singoli candidati elencati nella lista presentata dal Cda uscente, la quale abbia ottenuto il maggior numero di voti, è se possano prendervi parte coloro che, nella prima votazione, si siano astenuti o non vi abbiano partecipato. Anche in questo caso appare preferibile la tesi che costoro non possano partecipare a questo secondo voto per la stessa ragione, appena illustrata, in base alla quale non possono farlo coloro che abbiano votato per una lista di minoranza. In sostanza, anche in questo caso si conclude che il secondo voto sui candidati presentati nella lista del Cda uscente altro non è che un meccanismo di espressione delle preferenze riservato solo a coloro che hanno votato la lista predetta, in modo da stabilire il nominativo dei candidati che vengono eletti nell'ambito di tutti quelli che sono stati elencati nella lista stessa. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA